

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 28/03/2019

### FATTO

Il ricorrente, titolare di un mutuo fondiario in Euro indicizzato in franchi svizzeri, stipulato con l'intermediario resistente il 29 febbraio 2008, riferisce che, in seguito all'inoltro di una richiesta di un conteggio di estinzione anticipata, la banca avrebbe richiesto, oltre al capitale residuo pari a Euro 27.803,65, l'ulteriore ammontare di Euro 14.731,61 a titolo di rivalutazione della somma dovuta, invocando a sostegno dell'importo preteso la lettera delle clausole 7 e 7 bis del contratto. Nel contestare il metodo di calcolo finanziario applicato dall'intermediario, si rivolge a questo Collegio per vedere accertato il diritto ad estinguere il mutuo senza subire il c.d. meccanismo della doppia conversione.

In sede di controdeduzioni, la banca convenuta asserisce la piena legittimità del meccanismo contestato, l'andamento del Franco Svizzero prestandosi a tradursi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente, come da evidenze allegate. Chiede pertanto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

### DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, l'oggetto della presente controversia attiene alla legittimità della metodologia di calcolo utilizzata dall'intermediario resistente per determinare l'ammontare della somma dovuta dal mutuatario nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al riguardo, occorre premettere che il combinato disposto degli artt. 7 e 7-bis del contratto di mutuo in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

Ciò posto, in conformità con l'insegnamento del Collegio di Coordinamento (pronuncia n. 5874 del 29 luglio 2015), deve escludersi che la clausola in esame *«esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera»*, nonché *«il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo»*.

Nel porsi in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons.), essa è da considerare nulla (cfr. altresì Corte di Giustizia del 20 settembre 2018, OTP Bank Nyrt, OTP Faktoring Contro Terez Ilyes).

Ne discende che, ribadita la nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c., l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi di seguito enunciati.

In particolare, il capitale residuo da restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA